



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANTA MARGHERITA LIGURE
SEZIONE TECNICA

ORDINANZA N° 221/2010

ARGOMENTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA SPORTIVA-RICREATIVA DEL TONNO ROSSO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- Visti:**
- gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
 - la legge 14 Luglio 1965, n° 963, 3 successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina della pesca marittima";
 - il Regolamento per l'esecuzione della legge 14 Luglio 1965, n. 963, approvato con D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639;
 - il Regolamento (CE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli stati membri;
 - il Regolamento (CE) n° 1967 / 2006 del Consiglio in data 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;
 - il Regolamento (CE) n.302/2009 del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (*thunnus thynnus*) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il Regolamento (CE) 43/2009 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1559/2007;
 - la Circolare protocollo n. 0012780 datata 15 giugno 2010 del MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, avente ad oggetto "Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*) – Regolamento (CE) n. 302/2009";
 - l'Ordinanza n. 227/2010 del 23 luglio 2010 della Capitaneria di Porto di Genova;
- Ritenuto**
- necessario emanare disposizioni per la regolamentazione della cattura, degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso catturato da ciascuna unità da diporto autorizzata alla pesca sportivo ricreativa del tonno rosso, e che approdi nei porti ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, e la relativa compilazione della Dichiarazione di Cattura (Reg. CE 302/2009).

ORDINA

Articolo 1

(Pesca sportiva e ricreativa)

Ai sensi dell'Art. 7, comma 5, del Regolamento (CE) 302/2009 la pesca ricreativa del tonno rosso è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 Ottobre - 15 giugno.

I pescatori sportivi e ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare all'Ufficio facente capo al Circondario Marittimo (Santa Margherita Ligure), nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza della medesima unità(si rammenta che il Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure si estende da San Fruttuoso escluso a Moneglia inclusa) apposita dichiarazione (All.1) in duplice copia e in carta semplice, in cui si manifesti l'intenzione di esercitare l'attività di pesca *de qua* con unità da diporto,allegando fotocopia dei documenti dell'unità (libretto se iscritta nei R.N.D o nei R.I.D., ovvero del certificato di origine/potenza dei motori, se trattasi di natante da diporto) e fotocopia di un idoneo documento di identità.

L'Autorità marittima competente apporrà sulla predetta dichiarazione il proprio nulla-osta che avrà validità triennale, ovvero per la campagna dell'anno in cui si presenta la dichiarazione e per le due successive,limitatamente al solo periodo compreso tra il 16 giugno e il 14 ottobre, e in tutte le acque soggette alla sovranità ovvero alla giurisdizione nazionale.

Una copia della dichiarazione,munita del citato n.o. dell'Autorità marittima, verrà restituita al richiedente, la stessa dovrà essere mantenuta a bordo dell'unità unitamente ai documenti della stessa, dovrà altresì essere esibita alle autorità preposte al controllo.

Il nulla-osta, rilasciato per la pesca ricreativa del tonno rosso, è valido anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca sportiva – il n.o. consente lo svolgimento dell'attività di pesca per utti i soggetti presenti a bordo dell'unità, non è pertanto necessaria la presenza a bordo, del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

ARTICOLO 2

(Comunicazione di cattura e sbarco del tonno rosso)

I conduttori delle unità da diporto che intendono sbarcare tali esemplari, hanno l'obbligo di **prenotificare** il loro arrivo in porto,comunicando il proprio orario di previsto arrivo, con **congruo anticipo**, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, Fax, cellulare, mail, ecc.) alla Autorità Marittima del Porto di sbarco, ovvero a quella più vicina.

Le unità di cui al precedente comma, una volta ormeggiate in porto,non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati (1 esemplare per unità) sino a quando non sarà presente in banchina il personale della locale Autorità Marittima.

Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della "Dichiarazione di Cattura" (All. 2)

ARTICOLO 3 **(limitazioni,divieti)**

Ai sensi del 1° comma dell'art. 17 del Reg. (CE) 1967/2006 è vietato l'uso dei palangari per la cattura del tonno rosso e delle altre specie altamente migratorie.

Con gli attrezzi consentiti, **è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di 1(UNO) esemplare di tonno rosso per uscita in mare al giorno.** Non sono pertanto, consentite più battute di pesca al tonno rosso nella stessa giornata, nel caso in cui la battuta duri più di un giorno, è, comunque, consentito lo sbarco di un unico esemplare di tonno rosso a prescindere dalla persone presenti a bordo dell'unità.

E' vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

La taglia minima per il tonno rosso è di kg. 30 o cm. 115. Alla pesca ricreativa **non** si applicano le deroghe sulla taglia minima, previste dall'Art. 9 comma 2 del Reg. (CE) 302/2009 . Ai sensi del Regolamento (CE) n. 520/2007, il tonno rosso si misura dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda (lunghezza della forca) come indicato nell'allegato 3 alla presente ordinanza.

ARTICOLO 4 **(interruzione della pesca sportiva/ricreativa)**

Fermo restando la periodicità 16 giugno 14 ottobre in cui è consentita la pesca sportiva ricreativa del tonno rosso, eventuali provvedimenti di interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della QUOTA NAZIONALE, POTRANNO AVERE EFFETTO anche nei riguardi della pesca sportivo/ricreativa.

ARTICOLO 5 **(sanzioni)**

I contravventori alla presente ordinanza, saranno sanzionati ai sensi della vigente normativa di settore. In particolare si richiama l'Art. 26, comma 3, della Legge 14 Luglio 1965 n.963. come modificato dall'art. 8 del D.L. 8 Aprile 2008 n. 59, convertito con la legge 6 Giugno 2008 n. 101.

ARTICOLO 6 **(disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, richiamata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, cui sarà data massima diffusione mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, di tutti gli Uffici Locali Marittimi del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure, nonché l'inserimento nell'apposita sezione "Ordinanze" del sito "www.santamargheritaligure@guardiacostiera.it"

Santa Margherita Ligure, 9 Novembre2010

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MAJOLI

All'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
16038 SANTA MARGHERITA LIGURE

Articoli 12 e 13 del Regolamento CEE n° 302 / 2009

La/Il Sottoscritto, _____ nata/o a _____ Il _____
e residente in _____ alla Via/Piazza _____
n° _____ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante / imbarcazione / Nave da diporto denominato/ a
_____ matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____,
mt. _____ di colore _____ iscritta nei R.I.D. / R.N.D., della Capitaneria di
Porto/ Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di stanza nel porto di _____
_____, presso _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*tunnus thynnus*)

Con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal **16 giugno al 14 ottobre**. A tal fine allega:

- Fotocopia del documento dell'unità da diporto;
- Fotocopia del documento d'identità tipo _____ n. _____ rilasciato
in data _____ da _____.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- ✓ nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- ✓ la taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg. o 115 cm.;
- ✓ alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento CE n° 302/2009;
- ✓ è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc.) la cattura del Tonno Rosso all'Autorità Marittima del Porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- ✓ entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, e/o trasmessa all'Autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura);
- ✓ un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per il raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa
- ✓ è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva o ricreativa.

_____, li _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA - OSTA N° _____ / _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'Ufficio e Firma

Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(Reg. (CE) 302/2009)

Nome e/o numero di iscrizione dell'unità da diporto

Nominativo del Comandante.....

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data alle ore

All'ufficio di.....

Porto di sbarco.....

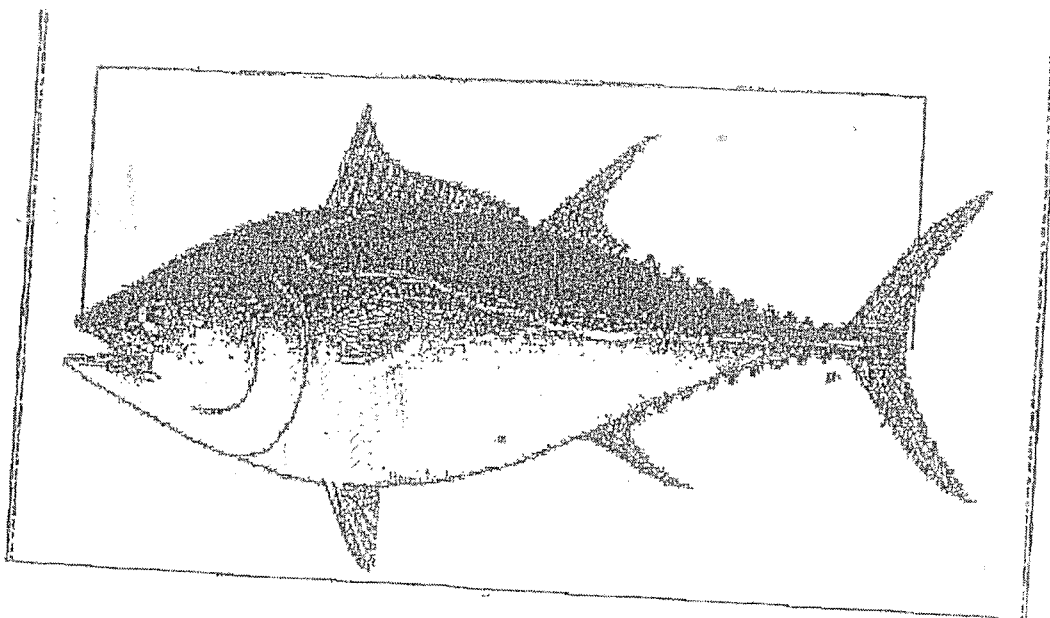
Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	N° di Esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1		

Data_____

Firma del Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare			
Per il Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure			
1)	VIA VHF		
2)	VIA TELEFONO /CELLULARE/ FAX	CIRCOMARE S. MARGHERITA L. santamargheritaligure@guardiacostiera.it	0185/287029 – 0185/285728 (FAX)
		LOCAMARE PORTOFINO Portofino@guardiacostiera.it	0185/269040 (anche fax)
		LOCAMARE RAPALLO rapallo@guardiacostiera.it	0185/ 50583 (anche fax)
		LOCAMARE CHIAVARI chiavari@guardiacostiera.it	0185/ 308240 (anche fax)
		LOCAMARE LAVAGNA lavagna@guardiacostiera.it	0185/ 321732 (anche fax)
		LOCAMARE SESTRI LEVANTE sestrilevante@guardiacostiera.it	0185/ 41295 (anche fax)
		LOCAMARE RIVA TRIGOSO rivatrigoso@guardiacostiera.it	0185/ 41602 (anche fax)

Per i numeri di telefono dell'Autorità Marittima al di fuori del Circondario di S. Margherita Ligure si veda il sito ww.guardiacostiera.it/organizzazione/comandi_periferici



Annesso 1 All'Ordinanza n°221/2010 in data 09/11/2010

Estratto del Regolamento (CE) 302/2009

.....omissis.....

Articolo 2

Definizioni

- n) "pesca sportiva": una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- o) "pesca ricreativa": una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

.....omissis.....

Articolo 9

Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca

- 1) la taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel mediterraneo è di 30 kg o 115.cm;
- 2) In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'art. 11, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti:
 - a) tonno rosso catturato nell' Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate;
 - b) tonno rosso catturato nel mare Adriatico a fini di allevamento;
 - c) tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano.

Estratto della Legge 14 luglio 1965 n. 963 come modificato dall'Art. 8 del D.L. 8 Aprile 2008 n. 59 convertito in legge con Legge 6 giugno 2008 n. 1010

.....omissis.....

Art .8 punto 3

Alla legge 14 luglio 1965, n.963, sono apportate le seguenti modificazioni:

.....omissis.....

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

art. 26 (sanzioni amministrative)

.....omissis.....

- 3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 3.000 €. Chiunque violi Le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva o subacquea.-